

Alessia Mazzucchelli

Amministrazione di Sostegno: note su testamento, successione e eredità



Appunti di Varese AdS

Gli Appunti di Varese AdS si possono trovare sul sito
www.varese.progettoads.net

Gli Appunti di Varese Ads sono rilasciati con licenza Creative
Common attribuzione – non commerciale – condividi allo stesso
modo



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/>

Stampato nel giugno 2012

Immagine di copertina tratta da:

Paola Invernizzi, novembre 2007, riproduzione tratta da “Regata ad
Argenteuil” di Claude Monet

**Amministrazione di
Sostegno: note su
testamento,
successione e
eredità**

Alessia Mazzucchelli

Introduzione	1
Amministrazione di Sostegno: note su testamento, successione e eredità	3
1. Principi generali della successione per causa di morte in vigore nel nostro ordinamento giuridico	4
2. Successione in favore della persona fragile	16
3. Successione della persona fragile	22
4. Un esempio	24

Introduzione

Gli appunti di Varese AdS sono un'iniziativa del progetto Varese AdS rete di tutela dei diritti.

Il progetto è partito a settembre 2010 ed è sostenuto da diverse associazioni di volontariato della provincia di Varese.

Ha la finalità principale di costruire sul territorio provinciale una rete di associazioni che promuova l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, organizzi iniziative di formazione e sensibilizzazione e si attivi nel reperimento di amministratori di sostegno in collaborazione con le istituzioni pubbliche.

In questo nostro lavoro abbiamo incontrato numerosi professionisti di area giuridica, operatori psico-socio-sanitari, amministratori di sostegno che hanno dimostrato passione, competenza e impegno a favore della diffusione dell'istituto dell'AdS.

Per questa ragione abbiamo pensato di pubblicare una serie di opuscoli che possano sia permettere di esprimere le competenze di queste persone sia essere di aiuto per chi si avvicini all'AdS in qualità di professionista, volontario, amministratore di sostegno, familiare o beneficiario.

Amministrazione di Sostegno: note su testamento, successione e eredità

Questa pubblicazione si pone l'obiettivo di essere un piccolo strumento d'aiuto per sciogliere alcuni dei nodi che l'intricata materia del diritto successorio, così come disciplinata nel nostro sistema di leggi, contiene.

Ben lungi dal considerarsi uno strumento esaustivo e completo rispetto ad un tema vasto e complesso, l'opuscolo che state per leggere vorrebbe solo spiegare, a grandi linee, alcuni dei più importanti principi successori in rapporto all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno di cui beneficia uno dei soggetti coinvolto in una successione.

Rispetto a questo tema mi sento di precisare che la condizione particolare in cui si trova una famiglia, la serenità o meno dei rapporti familiari, potrebbe influenzare una scelta rispetto ad un'altra.

Quindi è molto difficile scendere nei dettagli tralasciando quegli elementi, tipici di ogni rete familiare, che potrebbero portare ad una soluzione diversa per quel caso specifico.

Ritrovare la propria vicenda in uno dei casi che andranno ad esporsi potrebbe essere fuorviante, poiché ognuna delle nostre storie è

caratterizzata da particolari che la rendono unica e, così, difficilmente classificabile da chi - come forse alcuni di Voi - non è esperto in materia.

Vi invito, ora, a leggere ciò che segue con l'animo incuriosito, ponendo l'attenzione sui dubbi e sulle domande che la lettura susciterà in Voi, poiché da quelle domande potrete iniziare ad affrontare consapevolmente, insieme a chi è più esperto di Voi, la successione dei Vostri cari.

1. Principi generali della successione per causa di morte in vigore nel nostro ordinamento giuridico

Perché il nostro Ordinamento Giuridico disciplina la successione per causa di morte?

Ogni volta che un individuo muore sorge, per lo Stato, l'esigenza che un patrimonio non resti privo di un titolare, e ciò sia per evitare il sorgere di liti volte all'appropriazione dei beni lasciati dal defunto, sia per garantire la continuità di tutti i rapporti obbligatori del defunto.

Il nostro legislatore, nel disciplinare questa materia, ha considerato vari interessi e, in particolare:

- 1) Gli interessi del defunto, preoccupato della sorte dei suoi beni dopo la sua morte;
- 2) Gli interessi dei famigliari del defunto;
- 3) Gli interessi degli eventuali creditori del defunto;
- 4) Gli interessi dello Stato, che colpisce con le imposte i trasferimenti di ricchezza che

avvengono per causa di morte e per acquisire, talvolta, l'intero patrimonio del defunto.

Come vedete, non esiste, nel nostro sistema di leggi successorie, una tutela "a priori" nei confronti di un soggetto portatore di una qualche disabilità o fragilità.

Il nostro legislatore non si è dimenticato di affrontare questo problema, ma ha pensato che la persona fragile debba essere tutelata in modo armonico e completo in tutti gli ambiti della propria esistenza. Per questo motivo ha preferito che la tutela accordata alla persona fragile sia un aiuto costante che abbraccia tutta la sfera dei diritti e non si limiti alla sola materia del diritto successorio.

Costruire una disciplina ad hoc limitatamente a questa materia, avrebbe escluso la tutela verso tutti quei diritti estranei alla materia successoria. Proprio perché la persona fragile non ha un trattamento "riservato" nell'ambito del diritto successorio, ma è equiparata a qualsiasi altro soggetto, pare utile a chi scrive fornire qualche nozione di carattere generale sui principi del diritto successorio.

Chi ha nel nostro Ordinarmento Giuridico la capacità di succedere, cioè di ereditare, e chi, invece, viene considerato indegno a succedere e quindi non può ereditare?

E' capace di succedere qualunque persona fisica che al momento dell'apertura della successione sia già nata e sia ancora in vita.

La capacità di succedere spetta anche a coloro che, nel momento in cui si è aperta la successione, sono semplicemente concepiti ma non ancora nati.

Nel caso di successione testamentaria, la capacità di succedere è riservata pure ai figli di una persona in vita al momento dell'apertura della successione che, tuttavia, non sono ancora nati e neppure concepiti (es. la nonna può nominare erede nel proprio testamento i figli della nipote che, al momento dell'apertura del testamento, è ancora bambina e, quindi, non ha figli nati e neppure concepiti).

E' incapace di succedere un soggetto che non può subentrare nei rapporti patrimoniali che sorgevano in capo al defunto perché non è parte dell'asse ereditario. L'atto svolto in violazione dell'incapacità di succedere è nullo.

Ad esempio, è incapace di succedere per testamento l'Amministratore di Sostegno che non è legato da vincoli di parentela (coniuge, fratello o sorella, ascendente o discendente del beneficiario dell'istituto).

E' indegno a succedere colui che si trova in una situazione di incompatibilità morale alla successione di cui si tratta . L'indegnità a

succedere è pronunciata dal giudice con sentenza.

Le cause di indegnità sono:

- 1) Atti compiuti contro la persona fisica o morale;
- 2) Atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare;
- 3) Decadenza dalla potestà genitoriale.

L'eredità si può accettare in modo espresso, in modo tacito o in modo presunto.

Come si accetta l'eredità?

L'accettazione espressa si ha quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure si è dichiarato erede (art. 475, comma 1 c.c.).

L'accettazione tacita avviene *“quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”* (art. 476 c.c.).

Su questo tema non è possibile elencare con certezza gli atti che automaticamente comportano l'accettazione tacita dell'eredità da parte del soggetto che li compie ma la relativa indagine deve essere fatta caso per caso dal giudice, in considerazione delle singole particolarità di ogni situazione.

Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, si può affermare che la giurisprudenza ritiene che la vendita e la voltura catastale di un bene

ereditario siano due atti che costituiscono accettazione tacita di eredità.

L'accettazione presunta è l'accettazione che prescinde da qualunque volontà. Essa avviene in modo automatico o perché non si è provveduto ad un atto che si ha l'obbligo di compiere oppure perché si è tenuto un determinato comportamento.

Ad esempio, il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari ha l'obbligo di compiere l'inventario dei beni ereditari oppure di dismettere il possesso di quei beni entro un termine di tre mesi, decorso inutilmente il quale, il chiamato all'eredità viene considerato erede puro e semplice, a prescindere o meno dalla sua volontà di diventarlo.

**Che cos'è
l'accettazione
dell'eredità con
beneficio
d'inventario?**

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è una modalità di accettazione dell'eredità che impedisce la confusione tra il patrimonio del defunto e il patrimonio dell'erede quindi impedisce che i gli eventuali creditori del defunto possano soddisfarsi sui beni dell'erede. Per effetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, i creditori del defunto potranno soddisfarsi solo sul patrimonio del defunto e nei limiti della sua consistenza.

Sappiamo, infatti, che l'eredità è composta da una serie di rapporti giuridici che possono essere

sia attivi (denaro liquido, titoli, azioni, immobili)
sia passivi (debiti).

Il legislatore ha quindi previsto questa forma di tutela e ha lasciato al chiamato all'eredità la libertà di scegliere se applicare o meno questo istituto.

In alcuni casi il legislatore ha imposto l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario per tutelare i soggetti più deboli, quali i beneficiari dell'Amministrazione di Sostegno, gli inabilitati, gli interdetti e i minori.

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, il chiamato all'eredità (oppure il suo Amministratore di Sostegno o il suo tutore) deve dichiarare al notaio oppure al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione di procedere a questo tipo di accettazione.

Questa dichiarazione verrà inserita nel registro delle successioni conservato presso il Tribunale e verrà trascritta all'Ufficio dei Registri Immobiliari, il tutto a cura della cancelleria del Tribunale.

A questo punto il chiamato all'eredità farà istanza al cancelliere per la redazione dell'inventario dei beni e il cancelliere vi provvederà.

Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni, l'inventario dovrà essere redatto entro tre mesi dall'apertura della successione e, nei quaranta

giorni successivi, il chiamato all'eredità deve dichiarare se accetta o se rinuncia all'eredità.

Se il chiamato all'eredità non si trova nel possesso dei beni ha tempo dieci anni (decorrenti dal giorno di apertura della successione) per dichiarare di accettare l'eredità con beneficio d'inventario.

Redatto l'inventario, il chiamato all'eredità deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità nei quaranta giorni successivi.

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è utile verificare sul sito web del Tribunale di competenza la documentazione che occorre presentare in cancelleria.

Sono in ogni caso indispensabili:

1. certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione)
2. certificato ultima residenza del defunto
3. copia del codice fiscale dell'accettante e del defunto
4. copia del documento d'identità dell'accettante e del defunto
5. autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti, inabilitati e beneficiari dell'Amministratore di Sostegno).

Occorre presentare qualche marca da bollo e pagare un'imposta.

La rinuncia all'eredità avviene mediante una dichiarazione unilaterale da parte del soggetto chiamato all'eredità con la quale quest'ultimo manifesta la decisione di non accettare l'eredità. Perché abbia valore, la dichiarazione di rinuncia all'eredità deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario del luogo in cui si è aperta la successione.

Come si rinuncia all'eredità?

La successione legittima è la successione che interviene quando il defunto non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni. In mancanza di un testamento è la legge che dispone come i beni devono essere assegnati e distribuiti. La legge interviene in modo totale quando il defunto nulla ha disposto circa i propri beni e in modo parziale qualora il defunto abbia disposto solo di una parte dei suoi beni.

Cos'è la successione legittima?

In caso di successione legittima, i soggetti successibili (cioè i soggetti che la legge individua come chiamati ad ereditare) sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali (figli, nipoti), gli ascendenti legittimi (genitori), i collaterali (fratelli), i genitori del figlio naturale, gli altri parenti e lo Stato.

La successione testamentaria è la successione che avviene mediante testamento.

Cos'è la successione testamentaria?

Il testamento è un atto attraverso il quale un soggetto dispone dei propri beni per il tempo in

cui non sarà più in vita. Il testamento può sempre essere revocato fino in punto di morte. Il testamento può essere olografo, cioè scritto di proprio pugno, oppure per atto di notaio. In questo secondo caso, il testamento può essere pubblico, cioè il contenuto del testamento viene dichiarato al notaio alla presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, oppure il testamento può essere segreto, cioè il testamento scritto dal soggetto e consegnato al notaio al solo fine di una maggiore garanzia di conservazione del documento.

**Cos'è la
successione
necessaria?**

La successione necessaria è l'insieme degli istituti che determinano quei soggetti che non possono essere esclusi dalla successione, le quote ad essi spettanti (la così detta "legittima") e i mezzi previsti dall'ordinamento per il rispetto di quei vincoli.

Allo Stato è parso necessario tutelare i più stretti vincoli familiari imponendo il rispetto del vincolo della quota di legittima nei confronti dei soggetti legittimari. E' chiaro che, in presenza di legittimari, la libertà testamentaria del singolo è limitata.

I soggetti legittimari sono: il coniuge, i figli, i figli naturali e, in assenza di figli, gli ascendenti e i collaterali.

La comunione ereditaria è un tipo di comunione di beni che si verifica quando l'eredità viene accettata da più persone che si dicono coeredi (es. il caso di due figli che accettano l'eredità del genitore defunto. I figli si dicono coeredi e tra di loro si instaura per legge una comunione di beni).

Le regole che si applicano alla comunione ereditaria sono le stesse che si applicano in caso di comunione (es. la comunione negli edifici, che si verifica nei condomini rispetto alle scale, all'ingresso e alle altre parti comuni).

Lo stato di comunione ereditaria cessa con la divisione. Mediante la divisione, ciascuno dei coeredi diventa proprietario esclusivo di una delle parti.

La divisione è un'operazione che può essere eseguita direttamente dal testatore nel testamento e si dice "divisione testamentaria". Questo è il caso in cui il testatore chiarisce nel testamento "a chi va cosa", cioè a quali eredi vadano determinati beni (es. la villa ad un figlio e l'appartamento e un appezzamento di terreno ad un altro figlio).

Qualora il defunto non abbia diviso i beni oggetto dell'eredità, sarà compito degli eredi provvedervi. In questo caso, se gli eredi trovano l'accordo circa la divisione dei beni, si parla di "divisione amichevole" o "contrattuale"; nel caso contrario, qualora cioè gli eredi siano in

**Cos'è la
comunione
ereditaria? E la
divisione?**

disaccordo sulla divisione dell'eredità, sarà necessario istruire una causa dinnanzi al giudice al fine di ottenere una "divisione giudiziale".

**Che cos'è la
sostituzione
fedecommissaria?**

La sostituzione fedecommissaria è un istituto giuridico previsto nel nostro sistema di leggi attraverso il quale un genitore, un ascendente in linea retta (nonno, bisnonno) o il coniuge di una persona interdetta nomina quest'ultima erede ma gli impone l'obbligo di conservare i beni ereditati e decide già a chi andranno alla sua morte (ad esempio alla persona, fisica o giuridica, che, sotto la vigilanza del tutore, si è presa cura della persona fragile).

Questo istituto, la cui applicazione è certa in caso di persone interdette, sconta qualche difficoltà applicativa nel caso di beneficiari della misura dell'Amministrazione di Sostegno, perché non sempre i giudici la ritengono applicabile.

Ciò significa che eventuali eredi della persona fragile possono impugnare il testamento lasciato dai genitori limitatamente al fedecommissario e pretendere loro quella parte di eredità.

Allo stato attuale, i genitori di una persona che beneficia dell'Amministrazione di Sostegno sono liberi di redigere un testamento che contenga la sostituzione fedecommissaria. Sarà poi cura dell'Amministratore di Sostegno in carica chiedere al giudice di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e il testamento con

fedecommesso. Spetterà al giudice decidere in ordine alla validità del fedecommesso.

2. Successione in favore della persona fragile

Cosa può fare il genitore, il congiunto, il fratello, la sorella ancora in vita per tutelare la persona fragile dopo la propria morte?

Il primo passo da compiere, a mio avviso, è quello di fornire una tutela giuridica (come l'Amministrazione di Sostegno) alla persona fragile, affinché sia affiancata anche nella gestione della successione dei suoi famigliari.

L'Amministrazione di Sostegno garantisce la persona fragile sia nella gestione dell'eredità sia nei rapporti con i coeredi, ove ve ne fossero.

La circostanza che all'interno della rete familiare i rapporti siano buoni o meno non deve influenzare la necessità di fornire una tutela giuridica a chi ne ha diritto.

La persona fragile può accettare l'eredità e in che modo?

Se la persona fragile è fornita di una tutela giuridica (tutore, curatore o Amministratore di Sostegno), allora la successione verrà gestita dal tutore, dal curatore oppure Amministratore di Sostegno, mediante l'istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui sopra si è accennato, al fine di meglio tutelare il beneficiario della tutela.

Se la persona fragile è sfornita tutela giuridica, per lo Stato questa ha le stesse capacità di tutte le altre persone chiamate all'eredità, quindi non è richiesta l'accettazione con beneficio d'inventario.

Comprendiamo tutti quali rischi incorre la persona fragile sfornita di tutela giuridica, soprattutto all'interno di una rete familiare in cui le relazioni non sono improntate alla massima serenità.

E' pur vero che il notaio chiamato ad intervenire per l'accettazione dell'eredità, qualora non riscontri le condizioni di comprensione dell'atto ereditario da parte della persona fragile, può rifiutarsi di dare corso all'esecuzione dell'eredità senza la nomina di un rappresentante legale di quest'ultima.

Se la persona fragile è fornita di una tutela giuridica, sarà il tutore, il curatore oppure l'Amministratore di Sostegno a gestire l'eredità mediante l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Se la persona fragile è sfornita di tutela giuridica potrebbe essere un problema procedere all'accettazione per i motivi appena esposti. Allo stesso tempo, questa potrebbe essere l'occasione per iniziare la procedura volta alla nomina di un Amministratore di Sostegno.

In caso contrario, cioè quando la persona fragile è sfornita di tutela giuridica e non si intenda procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno a tutela dei suoi diritti, saranno i familiari a gestire la faccenda pur non essendo titolati, e fino a quando ciò sarà ancora possibile.

Cosa deve fare il genitore, il congiunto, il fratello, la sorella ancora in vita qualora la persona fragile sia chiamata ad ereditare?

E', quindi, utile che la persona fragile sia affiancata dall'Amministratore di Sostegno?

Certamente. L'Amministratore di Sostegno è infatti un sostegno giuridico che si affianca alla persona fragile per colmare le sue lacune e per valorizzare le sue capacità laddove residuano.

E' importante che una persona fragile, raggiunta la maggiore età, abbia l'Amministratore di Sostegno.

La persona fragile gode di diritti differenti rispetto agli altri chiamati all'eredità?

No, nemmeno, ad esempio, rispetto ai suoi fratelli. Come accennato all'inizio di questa pubblicazione, la disabilità non comporta, di per sé, l'acquisizione di diritti distinti e ulteriori rispetto agli altri soggetti legittimari dell'eredità.

Il genitore con più figli, di cui uno fragile, può favorire quest'ultimo nell'eredità?

Spesso agli avvocati è rivolta una domanda simile a questa.

In astratto la risposta è semplice. I genitori, nel disporre della propria eredità, possono lasciare la quota così detta "disponibile" (cioè quella quota di cui possono liberamente disporre senza ledere i diritti di legittima spettanti agli altri figli) in favore del figlio fragile.

Una scelta di questo tipo è giuridicamente lecita e sovente risolve anche la preoccupazione dei genitori di lasciare qualche risorsa economica in più al figlio fragile.

In realtà, la situazione patrimoniale e relazionale di ogni famiglia è differente e la soluzione di un

caso non può essere universalmente applicata a tutte.

Io credo che sia importante che i genitori di un figlio fragile si pongano questa domanda e trovino la soluzione con l'aiuto di chi è più esperto di loro.

Ritengo che in queste circostanze, laddove possibile, sia importante coinvolgere anche gli altri figli, perché è giusto, a mio avviso, che anche loro sappiano i motivi che spingono i genitori ad una determinata scelta.

Si tratta di un atto di grande responsabilità e sebbene non sia giuridicamente necessario, spesso chiarisce ad ogni membro della famiglia il proprio ruolo sotto il profilo umano.

Questa è una domanda molto difficile, che merita una serie di riflessioni importanti, soprattutto importa l'analisi della situazione familiare e un'analisi delle possibili evoluzioni dei rapporti familiari.

Ciò premesso, in astratto, un genitore può chiedere che uno dei suoi figli si prenda cura del figlio fragile e può nominare un esecutore testamentario, cioè qualcuno che si occupi di verificare che le volontà testamentarie vengano rispettate.

Concretamente. Io sconsiglio ai genitori di redigere testamenti di questo contenuto senza aver coinvolto i familiari. Un figlio chiamato a

Il genitore con più figli, di cui uno fragile, può disporre che gli altri figli si prendano cura del persona fragile dopo la sua morte e in che modo?

questo compito non può scoprirlo al momento dell'apertura della successione e l'imposizione non è sicuramente una buona premessa all'assolvimento di un ruolo tanto delicato.

La nomina di un esecutore testamentario complica ulteriormente la faccenda, sebbene possa essere uno strumento utile in alcuni casi.

Oggi, la tutela di un figlio fragile può avvenire mediante un percorso che si chiama Amministratore di Sostegno, che è una tutela ben più completa di ogni testamento.

Il genitore può vincolare l'eredità del figlio sano all'esecuzione del compito di cura del fratello o della sorella fragile?

No. La prima forma di tutela che la legge accorda a tutti i soggetti è la tutela della quota di legittima, rispetto alla quale vige il divieto di apporre pesi e condizioni. Quindi non è possibile che venga apposta alla quota di legittima lasciata al figlio sano una condizione come quella di prendersi cura del fratello o della sorella fragile. Se apposta, detta condizione è nulla per legge.

Una condizione di questo tipo potrebbe essere apposta sulla parte di eredità che la legge chiama "quota disponibile". Ciò significa che il genitore può vincolare la quota disponibile lasciata al figlio sano a condizione che quest'ultimo esegua il compito di cura del fratello o della sorella fragile.

In caso di inadempimento da parte del figlio sano, chiunque vi abbia interesse può agire per la risoluzione della disposizione testamentaria

oppure può agire per chiedere l'adempimento coattivo(forzato) della volontà del genitore e/o per il risarcimento del danno.

Certamente. Le sue volontà saranno rispettate nella misura in cui il Giudice Tutelare lo riterrà opportuno.

Il genitore, il congiunto, il fratello o la sorella di un persona fragile che sia anche il suo Amministratore di Sostegno può nominare nel proprio testamento la persona che vorrebbe facesse l'AdS della persona fragile?

Certo. Egli può sempre farlo. Il Giudice Tutelare, messo a conoscenza, prenderà i provvedimenti che ritiene opportuni, avuto riguardo esclusivo della tutela del beneficiario.

E qualora il congiunto non sia il suo Amministratore di Sostegno, può comunque nominarne uno?

3. Successione della persona fragile

Può la persona fragile disporre dei suoi beni dopo la sua morte?

Non esiste una legge che prevede questa cosa. Relativamente all'Amministrazione di Sostegno, esiste la possibilità che, laddove vi siano capacità residue, le volontà del beneficiario, vengano tenute in considerazione dall'Amministratore di Sostegno. Io ritengo che questo principio possa applicarsi anche rispetto alle volontà testamentarie.

Mi spiego.

Abbiamo detto che ove vi siano delle capacità residue nel beneficiario, l'Amministratore di Sostegno deve tenerle in considerazione.

Ora, questo principio può essere applicato anche nell'esposizione delle volontà testamentarie.

Il compito dell'Amministratore di Sostegno, a mio avviso, è quello di raccogliere queste volontà e consegnarle al Giudice Tutelare e ai parenti al momento della morte del beneficiario.

Un'altra questione è quella relativa al valore giuridico di dette volontà. Questo è un tema molto ampio e non può essere trattato in poche righe.

Io non mi sento, in astratto, di escludere valore alle volontà di un beneficiario al quale residuavano delle capacità cognitive di un certo rilievo.

Questo è un caso molto diverso rispetto a quello di un beneficiario al quale non residuano capacità.

4. Un esempio

Mi è stato chiesto di aiutare i genitori di quattro figli, di cui uno fragile, a predisporre un testamento che tutelasse nel miglior modo possibile il figlio fragile, soprattutto da punto di vista economico.

Nel caso analizzato, i figli sono tutti maggiorenni e, a parte il soggetto fragile, sono tutti sposati.

I genitori hanno una casa di loro proprietà e qualche risparmio.

Il figlio fragile gode della pensione di accompagnamento e di quella d'invalidità. Il figlio fragile frequenta un centro diurno e torna a casa a dormire.

A seguito di un colloquio con i genitori e con i responsabili del centro diurno è emerso che il figlio fragile mal sopporta i cambiamenti, necessita di una vita il più possibile regolare e con punti di riferimento importanti a livello spazio temporale. Per lui è fondamentale mantenere il rispetto degli orari, come è fondamentale frequentare gli stessi luoghi con le stesse persone.

Alla luce di tali considerazioni è apparso necessario tutelare queste esigenze nel testamento, motivo per cui i genitori hanno pensato di lasciare a questo figlio il diritto di usufrutto sulla loro casa, per consentire a lui di restare e vivere lì anche dopo la loro morte. E' evidente che quel figlio non può vivere lì da solo, ma è necessario che qualcuno viva con lui.

I genitori hanno quindi spiegato agli altri figli questa esigenza e qualche figlio ha espresso la propria volontà ad andare a vivere in quella casa, liquidando gli altri fratelli.

Il testamento che i genitori intendono sottoscrivere è il seguente:

*Io sottoscritto _____
nato a _____
il _____
nel pieno delle mie facoltà di mente così
dispongo in relazione ai miei beni:
lascio a mio figlio _____
l'usufrutto sull'intera quota di mia proprietà
dell'immobile di _____.
Lascio poi a tutti miei eredi legittimari la quota di
nuda proprietà prevista per loro dalla legge.
Io ho scelto di favorire mio figlio _____
_____ perché è persona fragile e mi sembra
doveroso lasciargli qualche risorsa che gli*

consenta di essere economicamente autonomo, per quanto possibile.

Mi piacerebbe che alla sua morte la sua quota di proprietà dell'immobile vada al fratello che se ne è preso cura.

Per quanto riguarda il denaro liquido, se ne rimarrà, voglio che sia diviso tra i legittimari secondo le quote previste dalla legge.

Luogo, data e firma.

Alcune importanti considerazioni.

1. I genitori hanno cercato di capire quali siano le reali esigenze del figlio fragile facendosi aiutare anche dai responsabili della struttura diurna da lui frequentata;
2. I genitori hanno condiviso con gli altri figli i loro pensieri, esternando dubbi e speranze. E' normale che ogni figlio abbia recepito la decisione dei genitori in modo differente e non è detto che tutti la condividano, ma tutti conoscono i motivi che hanno spinto i genitori (saggi) ad operare in quel modo;
3. I genitori hanno fatto in modo che le loro volontà, scritte così, abbiano valore giuridico, quindi – salvo quanto scritto dopo – sono inopponibili.
4. La frase *“Mi piacerebbe che alla sua morte la sua quota di proprietà dell'immobile vada al fratello che se ne è preso cura in modo amorevole”* è scritta in questo modo perché

esprime una volontà sincera dei genitori, sebbene il suo valore giuridico è dubbio (sia perché trattasi di un patto fedecommesso in sede di Amministrazione di Sostegno, sia perché il “prendersi cura in modo amorevole” non rappresenta una condizione oggettiva). Ciò nonostante, i genitori hanno ritenuto di doverla inserire perché credono che abbia un valore morale importante e che gli altri figli siano perfettamente consapevoli del significato di quelle parole e del fatto che quella è la loro volontà.

PROGETTO VARESE ADS RETE DI TUTELA DEI DIRITTI

Varese AdS, rete di tutela dei diritti è un progetto regionale, finanziato da Fondazione Cariplo, da Co.Ge Lombardia e da CSV, che ha emanazioni provinciali in tutte le province lombarde. Il progetto Varesino è partito a settembre 2010 ed è sostenuto da diverse associazioni della provincia.

www.varese.progettoads.net
progettoads.va@progettoads.net

ALESSIA MAZZUCHELLI

Avvocato civilista, è iscritta all'ordine degli avvocati di Busto Arsizio. Esercita la professione forense prevalentemente nell'ambito del diritto successorio e dei diritti della persona. Ricopre la carica di Tutore e Amministratore di Sostegno ed è consulente del progetto "Varese ADS – Rete di tutela dei Diritti", per il quale è relatore agli incontri organizzati per la diffusione e la sensibilizzazione dell'istituto dell'Amministratore di Sostegno.